

STATUTO

HG80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERGAMO BG VIA GIUSEPPE
MAZZINI 48

Numero REA: BG - 403729

Codice fiscale: 03734410164

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto Repertorio n.50.829 - Raccolta n.17.845

STATUTO

TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita con sede nel Comune di Bergamo la Società cooperativa denominata:

"HG80 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione, dal D.Lgs. 155/2006 e dalla normativa in materia di "Terzo Settore", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (DURATA)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissidenti.

TITOLO II : SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (SCOPO MUTUALISTICO E NON LUCRATIVO)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i soci alle migliori condizioni economiche e professionali.

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, conformemente alla normativa di cui alla Legge 381/91 lo svolgimento, per finalità di interesse generale, in via stabile e principale, di servizi socio culturali ed educativi e di servizi accessori a questi di cui al successivo articolo, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. La cooperativa nasce in un ambito di politiche giovanili, intese come ricerca di risposte a nuove domande sociali dei giovani, che si esprimono rispetto sia all'inclusione sociale, che alla valorizzazione di talenti e di acquisizione di competenze. Tutto ciò all'interno di una comunità territoriale, tanto che sempre più spesso l'ambito delle politiche giovanili ha a che fare con lo sviluppo locale dei territori.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella degli enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a Consorzi, società miste ed alle altre forme organizzative frutto dell'associazionismo cooperativo e non solo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi, di altre organizzazioni con finalità di solidarietà sociale, di imprese e di enti pubblici. Nel contempo promuove nei giovani lo sviluppo di appartenenza ad una comunità più ampia, transnazionale ed europea.

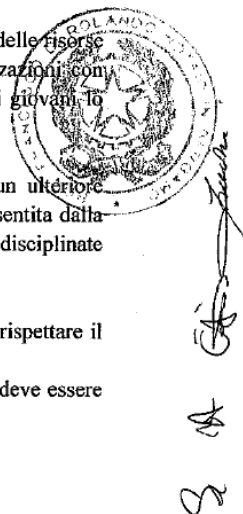
Promuove e valorizza il servizio civile volontario nazionale e internazionale.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata nella ripartizione dei ristorni.



Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea.

La cooperativa può operare e può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

E' escluso qualsiasi fine di lucro.

ARTICOLO 4 (OGGETTO SOCIALE)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, lo svolgimento, per finalità di interesse generale, in via stabile e principale, dell'attività di ricerca ed erogazione di servizi sociali e culturali, nonché dell'attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione ed al successo scolastico e formativo.

Al fine dell'esercizio e dello svolgimento delle attività come sopra indicate la società, in via esemplificativa e non tassativa, procede a:

- progettazione e gestione di interventi di animazione socio-culturale;
- formazione, informazione, ricerca e consulenza didattica sui temi legati alle attività della cooperativa;
- sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione verso i minori e i giovani;
- promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle giovani generazioni nell'affermazione dei loro diritti, anche attraverso attività di comunicazione, anche di tipo giornalistico /editoriale (esclusa la diffusione di quotidiani);
- accompagnamento all'inserimento lavorativo di giovani con minori opportunità o a rischio di esclusione sociale, anche mediante la promozione e/o l'accoglienza di tirocini e *stage*, la formazione ai prerequisiti lavorativi e l'orientamento al lavoro;
- gestione di spazi e attività culturali, sportive, artistiche, laboratoriali, servizi di bar e ristorazione e per il tempo libero, per il lavoro condiviso e le nuove tecnologie;
- organizzazione di eventi pubblici ed aperti al territorio;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- progetti di cooperazione allo sviluppo;
- progettazione e sviluppo di sistemi di coesione territoriale e di *welfare* finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita;
- cura di percorsi di partecipazione attiva anche attraverso la proposta di iniziative artistiche e culturali;
- sviluppo e organizzazione di corsi, eventi, attività, supporti e materiali di carattere formativo, orientativo, ricreativo, solidale e artistico;
- promozione di ricerche e studi su problematiche, questioni o attività inerenti la conservazione, promozione, divulgazione culturale e la formazione extra-scolastica;
- ideazione, promozione e organizzazione di percorsi di collaborazione, confronto, interazione fra enti, soggetti e attività coinvolti o legati agli ambiti sopra delineati;
- sviluppo di sistemi e attività di sensibilizzazione alle esigenze e problematiche inerenti gli ambiti come sopra delineati;
- organizzazione di eventi e iniziative di promozione, divulgazione, consulenza o supporto delle attività svolte.

Sono comunque escluse le attività riservate per legge a soggetti investiti di peculiari requisiti o presupposti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumentale agli scopi sopraelencati, tra cui, tra le altre, l'attività di pubblicizzare a mezzo stampa, in qualsiasi forma, l'attività della cooperativa e dei settori in cui la stessa opera (fatta esclusione per la pubblicazione di quotidiani), l'organizzazione di eventi

pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla promozione della cooperativa e dei settori in cui la stessa opera, l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate alla promozione dell'aggregazione, della socializzazione, e del protagonismo giovanile, ovvero per la promozione di prodotti del terzo settore e del volontariato sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III : SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI - SOCI VOLONTARI - SOCI FINANZIATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto sociale, e che conseguentemente possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo esercizio e sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

I soci devono essere idonei allo svolgimento delle attività lavorative indicate nel precedente articolo 4 nonché mettere a disposizione della cooperativa le loro capacità tecniche e professionali, svolgendo le mansioni loro affidate con impegno e passione.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa.

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa inoltre la prestazione di attività di volontariato, nei limiti di legge.



[Handwritten signature and initials]

I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione della cooperativa con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art.11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono partecipare alla cooperativa enti collettivi, personificati o meno, anche eventualmente aventi scopo lucrativo, assumendo in essa:

- a) la qualifica di socio finanziatore (senza limiti);
- b) la qualifica di socio cooperatore, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche dello scambio mutualistico nel caso concreto, e subordinatamente quindi al possesso in capo all'ente socio dei requisiti soggettivi che lo statuto della cooperativa deve prevedere;
- c) la qualifica di "socio strumentale" all'incentivazione dell'attività della cooperativa, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito qui di seguito, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da partecipazioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento) Euro.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per il venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea, le partecipazioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto Acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea, il socio finanziatore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

L'emissione delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle partecipazioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto

previsto dagli artt. 2524 e 2441 del Cod.Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle partecipazioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle partecipazioni sottoscritte (non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti).

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La remunerazione ai soci finanziatori non potrà eccedere la misura stabilita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici sia ai fini civilistici che fiscali, e non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Cod.Civ..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura non superiore al 10% dell'utile netto fino al raggiungimento di un valore pari al capitale conferito dai soci finanziatori medesimi.

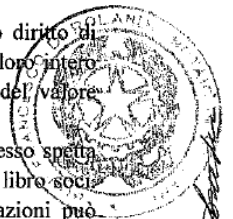
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle partecipazioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le partecipazioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Cod.Civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle partecipazioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle partecipazioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Cod.Civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/1992.



Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'assemblea speciale di questi soci determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune di questi soci può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di tali partecipazioni nei confronti della Società.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di partecipazioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Cod.Civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a/ l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b/ la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le

disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a/ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b/ l'indicazione delle attività svolte in passato, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c/ l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile;
- d/ l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 300,00 (trecento), né superiore ai limiti di legge;
- e/ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f/ la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEI SOCI)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a/ al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

* del capitale sottoscritto;

* della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

* del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;

b/ all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c/ allo svolgimento diligente delle attività lavorative di volta in volta assegnate, nell'ambito delle opportunità di lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

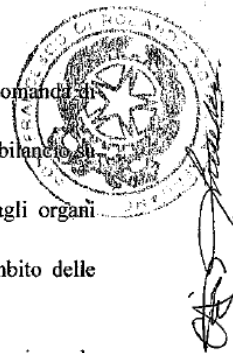
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:



- a/ che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b/ che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c/ che per qualsivoglia ragione cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- d/ il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- e/ che per un periodo superiore ai sei mesi non si veda assegnate mansioni lavorative da svolgere, in ragione delle scarse opportunità di lavoro offerte dal mercato e procurabili dalla Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 11 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a/ non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- b/ risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c/ nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti ovvero commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa o giustificato motivo;
- d/ previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e/ in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- f/ svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Il socio escluso può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 12 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la

Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. **ARTICOLO 15 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

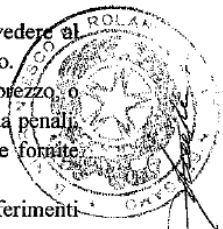
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV : SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (SOCI SOVVENTORI)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 17 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)



I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota minima è di € 500,00 (euro cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, n.1, lett.b), del presente statuto.

ARTICOLO 18 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 19, comma 1, lett. e).

ARTICOLO 19 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.

La delibera di emissione deve stabilire:

a/ l'importo complessivo dell'emissione;

b/ l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c/ il termine minimo di durata del conferimento;

d/ i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e/ i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci sovventori è attribuito un solo voto indipendentemente dal conferimento.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V : PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della società è costituito:

1/ dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore minimo di € 300,00 (euro trecento) e non superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2/ dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3/ dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4/ dalla riserva straordinaria;

5/ da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Il sovrapprezzo è dovuto anche dai soci che sottoscrivano nuove quote nel corso dell'esistenza della società. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle nuove quote emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'articolo 22.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 22 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 23 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a/ a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;

b/ al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c/ ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La società deve altresì redigere, tenere, depositare, conservare le ulteriori scritture contabili richieste o previste dalle norme di legge.

ARTICOLO 24 (UTILI E AVANZI DI GESTIONE - RISTORNI)

La società non ha fine di lucro: gli utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento della attività sociale o all'incremento del patrimonio sociale.

Al di fuori dei ristorni e delle ipotesi previste per la categoria dei soci finanziatori, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi o riserve.



L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

Non possono essere distribuiti, a titolo di ristorno, somme eccedenti l'avanzo di gestione realizzato dalla cooperativa con i soci cooperatori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove partecipazioni di capitale.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di legge e precisamente:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il tre per cento e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

e) all'erogazione del dividendo spettante alle partecipazioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e tenendo conto dei privilegi eventualmente stabiliti dall'assemblea;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

TITOLO VI : DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 25 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a/ l'approvazione del bilancio;
- b/ la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c/ la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d/ le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e/ la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f/ la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g/ l'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142, nonché

degli altri regolamenti della cooperativa;

h/ la facoltà di deliberare, all'occorrenza, eventuali piani di crisi aziendali nonché le misure più idonee per farvi fronte.

ARTICOLO 26 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento oggetto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- * l'indicazione dei soci consenzienti;
- * l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- * la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento oggetto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.

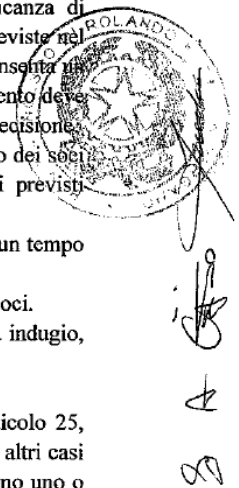
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 (ASSEMBLEE)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 25, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i



soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

ARTICOLO 28 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele/videocomunicazione. In questo caso dovranno comunque essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1/ che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione svolta in detto luogo;
- 2/ che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3/ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4/ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

ARTICOLO 29 (VERBALE DELLE DELIBERAZIONI)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea che deliberi una o più modificazioni del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 30 (VOTO)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 31 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 32 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi con deliberazione dell'Assemblea al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili, tuttavia non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere scelti fra soggetti investiti di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, conformemente a quanto di seguito previsto.

Non possono essere nominati amministratori (e, in caso di nomina, incorrono in decadenza) coloro che:

- si trovano in condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- sono stati sottoposti a misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi delle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena della reclusione non inferiore a mesi sei, salvi gli effetti della riabilitazione;
- intrattengano con la società rapporti di natura commerciale tali da comprometterne l'autonomia di valutazione.

ARTICOLO 33 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

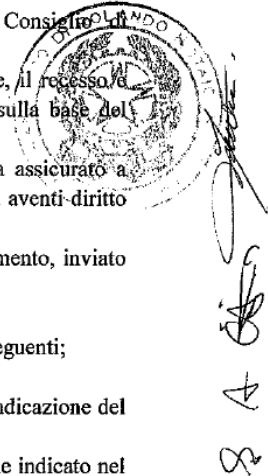
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento oggetto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- * la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;
- * la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.



TITOLO VII : CONTROVERSIE

ARTICOLO 40 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a/ tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b/ le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c/ le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ARTICOLO 41 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

Gli arbitri sono in numero di:

- a/ uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b/ tre, per le altre controversie;
- c/ nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII : SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 43 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto conformemente all'art. 13 D. Lgs. 155/2006, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. 59/92.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 44 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Con analogo regolamento verranno previste e disciplinate idonee forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 155/2006.

ARTICOLO 45 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 cod. civ., la cooperativa:

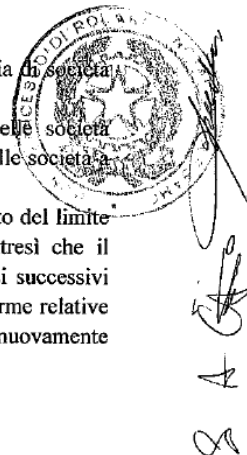
- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 46 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.



[illegible]